

GR_GERICHTE S 2020 114 vom 14. Januar 2021

GR Gerichte, 2021-01-14, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr_gerichte_S 2020 114](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr_gerichte_S_2020_114)

FR: GR_GERICHTE S 2020 114 du 14 janvier 2021

IT: GR_GERICHTE S 2020 114 del 14 gennaio 2021

Regeste

sospensione dal diritto all'indennità | Arbeitslosenversicherung

Erwägungen

E. 1

Oggetto di litigio costituisce la sospensione dal diritto all'indennità giornaliera per 23 giorni. Questo competente Tribunale decide in composizione di giudice unico giusta l'art. 43 cpv. 3 lett. a della Legge sulla giustizia amministrativa (LGA; CSC 370.100), siccome il valore litigioso non supera i CHF 5'000.00 (CHF 4'497.00 [guadagno assicurato] x 0.7 [70 % del guadagno assicurato] : 21.7 [giorni] x 23 [giorni] = CHF 3'336.50 [cfr. doc. 1 convenuto]).

E. 2

Da esaminare è se il convenuto non è giustamente entrato nel merito dell'opposizione del qui ricorrente. 3.1. Giusta l'art. 52 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1) in combinato disposto con l'art. 1 cpv. 1 della Legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI; RS 837.0) le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate. Giusta l'art. 10 dell'Ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (OPGA; RS 830.11) l'opposizione contro decisioni impugnabili per opposizione ai sensi dell'art. 52 LPGA in merito a prestazioni ai sensi della LADI va inoltrata per iscritto (cpv. 2), deve contenere una conclusione e una motivazione (cpv. 1) e deve portare la firma dell'opponente o del suo patrocinatore (cpv. 4). 3.2. Nonostante l'esplicito invito da parte del convenuto, in risposta all'e-mail del ricorrente del 5 agosto 2020, di voler inoltrare un'opposizione formalmente corretta contro la decisione 29 luglio 2020 di sospensione dal diritto all'indennità giornaliera per 23 giorni, il qui ricorrente ha ommesso di

- 5 - presentare al convenuto un'opposizione soddisfacente i requisiti formali sopra descritti. Da un lato, l'e-mail del 5 agosto 2020 del ricorrente, in cui egli espone al convenuto le proprie giustificazioni sulla non partecipazione al programma d'inserimento, può essere interpretato come un'opposizione alla sospensione dal diritto a indennità giornaliera. Dall'altro tuttavia, si tratta di un'e-mail non firmata che non rispetta le imperative disposizioni formali sull'opposizione, a cui non si può derogare soltanto perché l'opponente è un profano. Di conseguenza, in assenza di una valida opposizione la decisione del convento di non entrata nel merito è sostenibile. A ciò nulla cambia il fatto che nella lettera del 2 settembre 2020 il convenuto abbia indicato che, in caso di rinuncia a un'opposizione, esso avrebbe deciso in base ai documenti presenti o non sarebbe entrato nel merito dello

scritto del ricorrente. Una decisione (materiale) in base ai documenti agli atti non poteva essere presa senza una valida opposizione. Benché egli sia stato debitamente avvisato su questo fatto, ha ommesso di inoltrare un'opposizione formalmente valida. 3.3. Nel presente ricorso il ricorrente ammette di non aver informato l'Ufficio giuridico, ma sottolinea di essere stato in buona fede non giustificando la sua mancata partecipazione al programma d'inserimento. Infatti, già prima di apprendere di detto programma in data 9 luglio 2020, egli avrebbe avuto l'intenzione di iniziare il rapporto lavorativo con C._____, essendo entrato in contatto con la direttrice il 6 luglio 2020. Egli avrebbe firmato il contratto in data 9 luglio 2020 e informato il responsabile dell'URC in merito. Il ricorrente ribadisce inoltre di non avere preso visione dell'e-mail di risposta del responsabile dell'URC, poiché lavorando a pieno regime in albergo non avrebbe avuto modo di leggere la posta elettronica per alcuni giorni e perciò non avrebbe comunicato al Servizio giuridico il motivo della mancata partecipazione al programma occupazionale. Fino al 9 luglio 2020 egli sarebbe stato disoccupato ma avrebbe sempre effettuato le ricerche di lavoro.

- 6 - Queste argomentazioni del ricorso non concernono l'omissione d'inoltro di una corretta opposizione, bensì la questione materiale. Non è quindi dato entrare nel merito delle allegazioni ricorsuali. In assenza di una formale opposizione, la decisione impugnata del 29 settembre 2020 del convenuto di non entrata nel merito è pertanto legittima. Il ricorso, per quanto può essere definito tale, va dunque respinto.

E. 4

[Comunicazioni] L'interposto ricorso al Tribunale federale era inammissibile (8C_186/2021).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.